



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.198.1/2019

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.15.1/2021

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8611]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8611]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8611] **PROVINCIA DI ORISTANO (comuni di Mogorella e Villa S. Antonio) - Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mogorella – Sant'Antonio" della potenza complessiva di 37,8 MW, costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Volta Gestione Energie S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della*

relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "*competente direttore generale del Ministero della cultura*" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "*... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "*Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche*".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti*".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*", recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: *aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)*".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D. Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Volta Gestione Energie S.r.l.**, con nota pervenuta il 24/06/2022, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mogorella – Sant'Antonio", costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN.**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste, come dichiarato dal Proponente, nella costruzione di sei aerogeneratori (della potenza complessiva di quasi 38 MW); ogni generatore è topograficamente, strutturalmente ed elettricamente indipendente dagli altri anche dal punto di vista delle funzioni di controllo e protezione. Gli aerogeneratori sono collegati fra loro e si connettono alla sottostazione tramite un elettrodotto interrato (della lunghezza di circa 10 chilometri). Nella stessa sottostazione sarà ubicato il sistema di monitoraggio, comando, misura e supervisione (MCM) dell'impianto eolico che consente di valutare da remoto il funzionamento complessivo e le prestazioni dell'impianto ai fini della sua gestione. Gli aerogeneratori, ad asse orizzontale con rotore tripala, avranno un'altezza del mozzo pari a 115 metri e un diametro del rotore a lordo pari a 170 metri; l'altezza dell'aerogeneratore misurata dal piano di imposta è pari, pertanto, a 200 metri. Secondo quanto dichiarato dal Proponente, l'energia prodotta dagli aerogeneratori sarà convogliata alla SSEU prevista nel Comune di Mogorella (OR), per la trasformazione e la consegna dell'energia elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale. La sottostazione AT/MT del Parco Eolico Mogorella - Sant'Antonio prevede la condivisione di alcune opere utente con la sottostazione elettrica di un altro impianto eolico in progetto

proposto da un altro operatore; entrambe le sottostazioni, saranno quindi collegate al medesimo stallo a 220 kV della esistente SE RTN "Mogorella". Per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto sono quindi da prevedersi, in sintesi e sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, le seguenti opere ed infrastrutture:

- opere civili: comprendenti l'esecuzione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche (di cui ancora non sono chiare le caratteristiche, che saranno definite in fase di progettazione esecutiva (cfr. Relazione descrittiva pag. 15) e la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori. In prossimità degli aerogeneratori verranno allestite le piazzole di servizio (della misura di circa 5000 metri quadrati ciascuna), collegate tra di loro da una viabilità d'impianto, la cui sezione ove necessario sarà allargata, trattandosi di sentieri interpoderali, ed in parte realizzata ex novo (per circa tre chilometri), necessaria per il trasporto ed il montaggio degli stessi, oltre che per tutte le attività di manutenzione durante l'esercizio. Inoltre è prevista la costruzione della SSE, costituita da due edifici, di cui quello principale strutturalmente intelaiato con travi e pilastri e con fondazioni a travi rovesce;

- opere impiantistiche: comprendenti l'installazione degli aerogeneratori (altezza massima 200 metri) e l'esecuzione dei collegamenti elettrici in elettrodotti interrati tra i singoli aerogeneratori e tra gli aerogeneratori e la nuova sottostazione utente. La sottostazione sarà fornita di un impianto di illuminazione esterna, con l'installazione di corpi illuminanti LED su pali tronco conici a stelo dritto lungo il muro perimetrale.

L'area interessata dal Parco Eolico ricade su una superficie prevalentemente agricola. I terreni sui quali si intende realizzare l'impianto sono tutti di proprietà privata. Il territorio è caratterizzato da un'orografia prevalentemente collinare, difatti le macchine saranno posizionate ad un'altitudine media s.l.m. di 300 metri.




Fig. 27 - Schema tipo aerogeneratore H totale 200 metri, altezza al mozzo 115 m e diametro rotore 170 m




Fig. 2 - Inquadramento impianto su CTR

Inquadramento su CTR elaborato dal Proponente

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0154455 del 07/12/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico. Pur indicando i termini di avvio dell'istruttoria tecnica dalla data di pubblicazione, l'Amministrazione competente ha fatto richiesta alla Società di trasmettere "... Ai sensi dell'art. 23 co.1 lett.g-ter, l'atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.", e di indicare: "... se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021...".

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6699 del 09/12/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i contributi istruttori alle UU.OO. Direzione generale ABAP - Servizi II e III della Soprintendenza speciale per il PNRR. In

merito alla decorrenza dei tempi dell'attività istruttoria, la Scrivente ha evidenziato la necessità di dover attendere l'acquisizione della documentazione mancante come evidenziato con la procedibilità dell'istanza dall'Autorità competente;

- b) **Volta Gestione Energie S.r.l.** nota del 28/12/2023 (acquisita anche dalla Scrivente con prot. n. 160 del 05/01/2023), con la quale la Società, in risposta a quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 07/12/2022, ha comunicato di non essere tenuta a trasmettere l'atto del competente Soprintendente del Ministero della Cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art.25 del D. Lgs. 50/2016, sottolineando che gli elaborati progettuali pubblicati sul sito web del MASE sono completi ai fini dell'espressione da parte della Soprintendenza ABAP competente per la verifica della eventuale necessità di sottoporre il progetto alla VPIA, come previsto dal comma 1 del succitato D.Lgs. 50/2016. Nella stessa nota la Società ha comunicato inoltre che < ... *l'area di progetto non ricade in una o più aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" ...*>;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente** nota prot. n. 932 dell'11/01/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegate, tra l'altro, le osservazioni espresse dal comune di Villa Sant'Antonio, il quale ha manifestato parere contrario alla realizzazione del progetto;
- d) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 1484 del 03/02/2023, con la quale ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, sebbene non fosse prevista l'acquisizione dell'atto del competente Soprintendente a seguito di sopraggiunte variazioni normative, di verificare con il proprio parere endoprocedimentale definitivo che la documentazione progettuale pervenuta per la VIA abbia comunque recepito gli esiti della VPIA di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, come definita nelle Linee Guida di cui all'Allegato 1 del d.P.C.M. 14/02/2022;
- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 3598 del 16/02/2023 (cfr. Allegato n. 1), con cui ha comunicato le proprie valutazioni di competenza;
- f) **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della SS-PNRR nota prot. interno n. 2631 del 24/02/2023 (cfr. Allegato n. 2), con la quale ha espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con le valutazioni della competente Soprintendenza;
- g) **U.O. Direzione generale ABAP - Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della SS-PNRR nota prot. interno n. 2447 del 21/02/2023 (cfr. Allegato n. 3), con cui ha espresso il relativo contributo istruttorio;
- h) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente** nota prot. n. 6844 del 02/03/2023, con la quale ha trasmesso i pareri pervenuti, tra gli altri quello del Servizio tutela paesaggio Sardegna centrale prot. n. 8340 del 16/02/2023, in cui si evidenzia tra l'altro che "*... Sotto il profilo paesaggistico, il contesto su cui sorgerà l'impianto è il tipico paesaggio agrario dell'alta Marmilla, in cui sono presenti aziende agricole e zootecniche servite da una viabilità interpodereale che si sviluppa principalmente su strade sterrate; La superficie di intervento nel PPR è connotata dalla componente di paesaggio aree ad utilizzazione agro forestale ...*", evidenziando, tra l'altro, la necessità di integrare gli elaborati di progetto "*... con uno studio della visibilità dal punto di vista della Giara che valuti anche l'effetto cumulo con impianti esistenti inserendo una simulazione foto realistica da punti di vista panoramici all'interno dei provvedimenti di notevole interesse pubblico della Giara ...*";
- i) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 7154 del 02/05/2023 (cfr. Allegato n. 4), con la quale si è espressa in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, evidenziando, tra l'altro, quanto segue: "*... si ritiene necessario attivare le fasi successive della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dai commi 8 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e dai punti 5 e seguenti dell'Allegato 1 al d.P.C.M. 14.02.2022, attraverso l'esecuzione di un congruo numero di saggi di scavo in corrispondenza dei generatori M02, V03 e V04 con relative piattaforme di*

servizio (nell'area V03 anche in corrispondenza dei grandi blocchi di pietra interpretabili come frammenti di menhir) e lungo il percorso del cavidotto di collegamento con la centrale elettrica in corrispondenza dei nuraghi Friarosu e Luas. Infine, in relazione alla valutazione dell'impatto visivo dei sei generatori di grossa taglia, si può solo concludere che la realizzazione dell'impianto in argomento altererebbe profondamente e irrimediabilmente la cornice ambientale rurale e tradizionale del patrimonio archeologico monumentale di un ampio settore della Sardegna centro-occidentale, già penalizzato dal prossimo impianto eolico esistente sulle falde del Monte Grighine ...".

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Cagliari, nel parere del 16/02/2023 ha verificato il quadro vincolistico dell'area sottesa all'impianto eolico, come anche quello dell'area vasta, dal quale, per gli aspetti archeologici, è emersa la presenza di numerosi monumenti caratterizzanti il territorio, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs.42/2004, come anche sottoposti a vincoli derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna), compresi all'interno dei comuni di Mogorella e di Villa Sant'Antonio.

CONSIDERATO inoltre che, in relazione alla valutazione dell'impatto visivo dei sei aerogeneratori di grossa taglia la Soprintendenza ABAP di Cagliari ha valutato che *"... I sei aerogeneratori in esame, alti 200 metri e con diametro d'elica di 170 metri, sono tutti collocati in posizioni elevate ... [in particolare] i generatori M01 e M02 si alternano ai nuraghi interrompendo o disturbando le reciproche visuali, soprattutto dentro l'esagono formato dai nuraghi Friarosu e Genna 'e sa Pira a Nord, Bau Tentu e Pastoris a Ovest, Perra e Bruncu Mannu a Est; a questo si aggiunga che la parte più settentrionale del sistema, coi nuraghi Luas e Ruina 'e Tassa collocati appena a Nord dell'esagono descritto, è già sovrastata dai circa trenta aerogeneratori del grande impianto eolico del Monte Grighine. Invece i generatori disposti più a Sud (V03, V04, V05 e V06) costituirebbero uno sfondo innaturale al nuraghe arcaico Spei e all'eccezionale necropoli ipogeica preistorica di Genna 'e Sàlixi proposta per l'inserimento nella lista dei beni candidati al riconoscimento Unesco della civiltà prenuragica della Sardegna ...".*

Di conseguenza la competente Soprintendenza ABAP conclude il proprio parere affermando che *"... la realizzazione dell'impianto in argomento altererebbe profondamente e irrimediabilmente la cornice ambientale rurale e tradizionale del patrimonio archeologico monumentale di un ampio settore della Sardegna centro-occidentale, già penalizzato dal vicino impianto eolico esistente sulle falde del Monte Grighine".*

CONSIDERATO che alcuni beni prossimi all'impianto proposto risultano già tutelati con vincolo diretto in particolare:

- *Menhir Cuccuru Tundu e Strada antica di Cuccuru Tundu*: Vincolo diretto D.D.R. n. 11 del 30.11.2004, vincolo indiretto D.D.R. n. 24 del 24.01.2005;
- *Nuraghe Bau Tentu con insediamento*: vincolo D.C.R. n. 12 del 10.01.2023;
- *Nuraghe Friarosu con insediamento*: vincolo D.C.R. n. 09 del 18.02.2022;
- *Nuraghe Luas*: vincolo D.C.R. n. 08 del 18.02.2022;
- *Nuraghe Pastoris*, vincolo D.C.R. n. 119 dell'08/11/2023;

e che per i seguenti nuraghi sono in corso di avvio i procedimenti di verifica dell'interesse culturale:

- *Nuraghe Genna 'e sa Pira con insediamento*;
- *Nuraghe Bruncu Mannu*;
- *Nuraghe Spei*.

Si segnala inoltre che la stazione elettrica esistente dista appena 450 metri dal complesso di *Ruina Tassa* (nuraghe e insediamento antico) e che i cavidotti distano 10 metri dal nuraghe Luas (vincolato con D.C.R. n. 08 del 18.02.2022), 20 metri dal nuraghe *Friarosu* (vincolo D.C.R. n. 09 del 18.02.2022), 130 metri dal Menhir in loc. Cambara, 150 metri dal nuraghe *Bruncu Mannu*, 230 metri dal complesso di *Bau Tentu*, 380 metri dal Nuraghe *Pastoris*, 500 metri dal complesso di *Ruina Tassa*.

CONSIDERATO che tra tutti i siti citati hanno una rilevanza eccezionale i seguenti monumenti: il monolitico di *Su Cuccuru Tundu*, raggiungibile percorrendo per circa 600 metri una strada antica a sua volta tutelata, caratterizzata da superfici accuratamente lavorate a martellina litica e le necropoli ipogeiche di *Is Forrus e Genna 'e Sàlixi*, ricavate nella tenera roccia trachitica, in un vero e proprio anfiteatro naturale nel primo caso e in una sorta di cupola rigonfia nel secondo. I siti sono stati proposti per la lista dei beni candidati al riconoscimento UNESCO della Civiltà prenuragica della Sardegna.

CONSIDERATO il particolare pregio culturale e paesaggistico che caratterizza l'area su cui insiste l'impianto di cui trattasi, difatto i monumenti sopra citati sono immersi in un paesaggio di grandi tavolati vulcanici affacciati su

strette vallette, in un'area al confine tra la Marmilla e il Sarcidano. La necropoli di *Is Forrus* è costituita da 18 *domus de janas* articolate in tre gruppi distanti tra loro circa 200 metri. A 150 metri dal secondo gruppo di *domus*, ai piedi del Monte *Corru Tundu*, è presente il colossale monolite in tufo trachitico dalla sommità troncata (altezza residua m 5,75). Monolite e necropoli, tra loro correlati, erano funzionali all'insediamento di Monte *Padrillonis*, situato a 700 metri a nord-est. L'area ha restituito industria litica e reperti fittili del Neolitico finale (cultura di San Michele, 3200-2800 a.C.). La necropoli ipogeica di *Genna Salixi* è costituita da 14 *domus de janas*, considerate tra le più belle della Sardegna per la concezione architettonica particolarmente progredita (cfr. SardegnaCultura).



A sinistra la necropoli di Is Forrus, al centro la necropoli di Genna 'e Sàlix, a destra il Menhir Su Cuccuru Tundu

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e la compatibilità con il Piano paesaggistico regionale, la competente Soprintendenza ABAP ha rilevato che:

- a circa 5 chilometri a sud dell'impianto si trova l'area di notevole interesse pubblico, riconosciuta ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, "*Zona della Giara*" in Comune di Senis dichiarata con D.M. del 06/04/1990;
- a circa 8 chilometri ad est dell'impianto si trova l'area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, di "*Parte del territorio di Laconi*" dichiarata con D.M. del 06/05/1968;
- nel buffer di 10 chilometri si rileva la presenza di Aree di Gestione Speciale Ente Foreste disciplinate agli artt. 33 e 37 delle NTA del PPR;
- rispetto ai beni tutelati ai sensi dell'art.142 lettera c) e dell'art. 143 del medesimo decreto per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, si riscontrano, tra gli altri, corsi d'acqua tutelati, il Riu Ispei (aerogeneratori nelle vicinanze dei 150 metri della fascia di rispetto) ed il Riu Pirastu Pira (aerogeneratori nelle vicinanze dei 150 metri della fascia di rispetto);
- rispetto alle Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento, il territorio risulta disciplinato dagli artt. 29 e 30 delle NTA del PPR, *aree ad utilizzazione agro-forestale*, in particolare colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte mentre l'elettrodotto interrato in AT di collegamento tra la SSEU ed esistente SE "Mogorella" sono ubicati in aree caratterizzate da colture specializzate e arboree;

Si evidenzia, inoltre che entro l'area di massima attenzione dei 10 chilometri si riscontra la presenza dei nuclei di primo impianto e di antica fondazione (disciplinati dagli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del Piano Paesaggistico), ovvero i centri di Mogorella (1,1 km) e Villa Sant'Antonio (0,9 km) il cui sviluppo urbano odierno corrisponde pressoché al nucleo di antica formazione. L'estrema vicinanza dei 6 aerogeneratori di altezza pari a 200 metri, di 1,1 km da Mogorella e di 0,9 km da Villa S. Antonio, comporterebbe un impatto negativo rispetto alla fruizione dei beni citati, influenzando sull'equilibrio paesaggistico ad oggi esistente tra questi piccoli borghi tradizionali ed il territorio rurale circostante.





Immagine elaborata dal SSPNRR – Interferenze dell’impianto con i Beni tutelati ai sensi della Parte II e III del D. Lgs 42/2004, con i buffer definiti ai sensi dell’art. 20, comma 8 lettera c-quater, del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal dal D.L.13/2023

Dall’immagine sopra riportata si evince come l’impianto di cui trattasi rientri completamente all’interno dei buffer di 3 km dai beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 pertanto le aree interessate dall’impianto di cui trattasi non possono essere considerate idonee all’installazione dell’impianto ai sensi dell’art. 20 co. 8 lettera c-quater del D. Lgs 199/2021, come modificato dal D.L. 13/2023.

CONSIDERATO che il Comune di Villa Sant’Antonio con nota acquisita dalla Scrivente in data 12/01/2023, ha presentato osservazioni inerenti principalmente gli impatti del progetto sul patrimonio archeologico e paesaggistico sottolineando, in particolare, come il Proponente, nelle valutazioni specifiche contenute nel SIA e nella relazione archeologica, non abbia effettuato la completa ricognizione di tutti i beni presenti, con specifico riferimento alla definizione delle aree di rispetto, indicate all’art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR, per i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’art. 134, co. 1, lettera c) del D. Lgs.42/2004, inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali tipizzati dal PPR e dei contesti identitari” (cfr. Atto di copianificazione), esprimendosi in conclusione con parere negativo alla realizzazione dell’impianto proposto in valutazione.



Mappa allegata al parere del comune di Villa Sant'Antonio con indicazione della presenza dei Beni archeologici diffusi nel territorio di installazione dell'impianto eolico.

CONSIDERATO che l'indagine sui beni sottoposti a tutela effettuata dal Proponente nel SIA e nell'elaborato *MOG-PA-T31_Carta dei vincoli entro i 10 Km dagli aerogeneratori* e *MOG-PA-T25-Carta PPR - Assetto Storico Culturale* appare incompleta e non esaustiva, in quanto mancante della definizione puntuale dei beni specifici e delle relative interrelazioni all'interno del sistema paesaggio.

PRESO ATTO della verifica effettuata dal Proponente sulle aree gravate da usi civici (tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera h) del D.Lgs. 42/2004) nei comuni interessati dal progetto in parola, secondo la quale le particelle interessate dal progetto dell'impianto non interferiscono con le suddette aree tutelate.

CONSIDERATO l'elaborato integrativo *235451-Visivo_foto-inserimenti dalla Zona della Giara* redatto dal Proponente come richiesto dal Servizio paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna dal quale appare evidente come gli aerogeneratori inseriti nel contesto del tipico paesaggio agrario dell'alta Marmilla, costituiscano elementi fortemente impattanti sul territorio, sia per le caratteristiche dimensionali fuoriscala (altezza 200 metri), sia in rapporto agli elementi morfologici dell'ambiente agricolo, caratterizzato dalle linee morbide delle basse colline e dai piccoli insediamenti rurali sparsi, ma anche dall'evidente effetto "selva", che si viene a formare con il retrostante impianto eolico esistente lungo la visuale nord-ovest e sud-est.

STATO ATTUALE



STATO FUTURO



Immagini tratte dall'elaborato Foto-inserimenti dalla Zona della Giara

PRESO ATTO dell'analisi effettuata dal Proponente in merito alla intervisibilità dell'impianto eolico in progetto (cfr. elaborato MOG-PA-R14) con i beni culturali ed i centri storici presenti all'interno dell'area vasta di 10 chilometri, rispetto alla quale si evidenzia che non è stata effettuata una ricognizione completa delle relazioni visive con i suddetti beni. Inoltre, come anche riportato dalla competente Soprintendenza nel proprio parere endoprocedimentale "... L'area è ... caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici, alcuni dei quali prossimi alle aree di installazione degli aerogeneratori. L'ambito territoriale individuato per l'installazione dell'impianto eolico conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti...", ed ancora "... la estrema vicinanza dei 6 aerogeneratori di altezza pari a 200 m, di 1,1 km da Mogorella e di 0,9 km da Villa S. Antonio, comporterebbe un impatto negativo nella fruizione dei beni citati, sopprimendo, con l'incombenza degli aerogeneratori, l'equilibrio paesaggistico ad oggi esistente tra questi piccoli borghi tradizionali ... ed il territorio rurale circostante".

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or similar character, located at the bottom left of the page.

CONSIDERATO difatti che l'elaborato "MOG-PA-R14-Analisi_di_intervisibilita" non prende in considerazione i rapporti di intervisibilità tra i seguenti beni censiti che risultano prossimi agli aerogeneratori:

- Nuraghe Pastoris (distante 0,7 chilometri dagli aerogeneratori M01 ed M02);
- Nuraghe Bau Tentu (distante 0,8 chilometri dall'aerogeneratore M01);
- Nuraghe Bruncu Mannu (distante 0,64 chilometri da V03, 0,9 chilometri da M02 e V04 e 1,1 chilometri da M01);
- Nuraghe Perra e insediamento romano di *Pranu Cilixia* (1,2 chilometri da M01);
- Nuraghe Spei (distante 0,8 chilometri da V05 e 1,55 chilometri da V06);
- Insediamento romano *Funtana Menta* (distante 0,9 chilometri da V05).

CONSIDERATO che i fotoinserimenti proposti (cfr. elaborati MOG-PA-T33-Rendering e fotoinserimenti 1 e 2) riguardanti gli impatti visivi potenziali sui beni culturali e sul paesaggio, risultano carenti, che i punti di ripresa fotografici non sono precisamente calibrati e le immagini non esattamente efficaci, tuttavia, dalla disamina compiuta dalla Scrivente e dal competente Ufficio periferico si riscontrano evidenti impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'impianto sul patrimonio culturale archeologico e sul paesaggio.



Nuraghe 1 Ante operam



Nuraghe 1 Post operam

Fotoinserimento post e ante operam elaborato dal Proponente – in evidenza la prossimità dell'impianto al nuraghe

CONSIDERATO che in merito agli impatti cumulativi (cfr. SIA pag. 160, paragrafo 8.4.12 e Tavola MOG-PA-T23-*Impatti cumulativi*), l'impianto in progetto si trova ad una distanza di circa 3 chilometri da un impianto eolico esistente costituito da circa 40 aerogeneratori di cui il Proponente non ha tenuto conto nell'ambito delle proprie valutazioni. Inoltre, come evidenziato sopra, rispetto alla visibilità dai Monti della Giara o dai numerosi nuraghi, la Scrivente ritiene che non sia sufficiente quanto affermato dal Proponente nel SIA e cioè che "... *L'impatto cumulativo visivo in questo caso sarà attenuato anche dall'articolazione del paesaggio che non offre punti di osservazione particolarmente favorevoli da [...] nuclei abitati*".





Immagine elaborata dalla SS PNRR – in giallo l'impianto di progetto e in alto con pallini azzurri impianto esistente

CONSIDERATO che in merito alle alternative progettuali, come descritte nel SIA (cfr. pagg. 122-124), il Proponente riporta di aver scelto il sito proposto per le caratteristiche anemologiche e in esito alle risultanze derivanti dall'analisi delle aree non idonee di cui alla DGR della Regione Sardegna n. 59/90 del 27/11/2020. Tuttavia si deve riscontrare che non si concorda con quanto dichiarato dal Proponente ovvero che "... *l'area di progetto non ricade in una o più aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 recante Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" come sopra argomentato.



Elaborazione SS PNRR – Dettaglio dei buffer di tre km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 nell'area interessata dall'impianto

Inoltre non sono state individuate ed analizzate, in modo esaustivo, alternative progettuali localizzative così come richiesto dal punto 2 dell'Allegato VII relativo ai contenuti dello SIA di cui all'art. 22 del D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, a parere della Scrivente, gli interventi definiti dal Proponente "opere di mitigazione" (cfr. SIA pag. 156-157 e 183-184), in realtà rappresentano solo delle "buone pratiche" per la realizzazione dell'impianto ed inoltre, rispetto alle attività di monitoraggio sulle componenti paesaggio e beni culturali (par. 9.5.5., del SIA) nessuna azione è stata prevista per verificare gli impatti potenziali significativi e negativi dell'impianto su tali componenti.

CONSIDERATO quanto riportato nell'elaborato *MOG-PA-R07 - Studio sugli effetti dello shadow flickering* (ombreggiamento intermittente), in cui si evince che il Proponente non analizza la relativa problematica con riferimento alla presenza nell'area interessata da numerosi beni culturali archeologici in parte vincolati per il loro interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico, potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera

visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece una eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario.

CONSIDERATO che, dall'analisi effettuata dalla Scrivente dell'elaborato *MOG-PA-R08-Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti_REV00*, risulterebbe che la gittata massima teorica elaborata dal Proponente sia molto prossima (poco più di 200 metri) al sedime delle SP 36 e 37, come da immagine sottostante (cfr. 24).

Aerogeneratore	Distanza immobili [m]	Distanza viabilità	Gittata
M01	> 300 m	> 300 m	229,7 m
M02	> 300 m	236 m dalla SP36	229,7 m
V03	> 300 m	251 m dalla SP37	229,7 m
V04	> 300 m	> 300 m	229,7 m
V05	> 300 m	> 300 m	229,7 m
V06	> 300 m	> 300 m	229,7 m

Figura 4 – Verifica delle distanze gittata/viabilità e gittata/immobili

CONSIDERATO che, come riportato dal Proponente nella *Relazione descrittiva* (cfr. p .15) “... Allo stato delle informazioni contenute nello studio geologico al momento risultano proponibili sia le fondazioni indirette su pali che dirette superficiali ...” e che tale incertezza progettuale non può che incidere negativamente sulle valutazioni dei possibili impatti sul patrimonio archeologico sepolto e sul territorio *latu sensu*, date le diverse soluzioni tecniche proposte.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili e quindi anche degli impianti eolici, consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti eolici soprattutto, nelle aree vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come modificato dal D.L.13/2023, per la presenza di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e che il Proponente, nel SIA, ne individua una sola parte rispetto a quelli rappresentati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del febbraio 2023.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “*aree idonee*” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, e che a parere della Scrivente le aree interessate dall'intervento di cui trattasi non presentano un potenziale tale da ospitare l'impianto eolico previsto.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.


CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale “1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la

determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale archeologica e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 metri) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Cagliari, in aggiunta alle proprie considerazioni sugli impatti potenziali derivanti dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto, sottolinea, a titolo esemplificativo, che il pregevolissimo complesso ipogeico di Mesu 'e Montes a Ossi (SS) è stato escluso dalla lista dei beni candidati al riconoscimento UNESCO, perché lo scenario ambientale è stato alterato dalla costruzione di un grande impianto eolico, evidenziando, pertanto il grande rischio al quale possono essere esposti determinati beni a seguito dell'alterazione del contesto di riferimento.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che la valutazione riservata al presente procedimento di VIA oltre a rilevare il fatto che gli aerogeneratori in questione sono o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva

posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose.

CONSIDERATO comunque che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che *“la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).*

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la *“tutela del paesaggio”* è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che nel caso del presente progetto, il numero di monumenti e siti archeologici è significativo già solo entro la distanza di 3 chilometri e che, come riportato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere di competenza, oltre la predetta distanza il numero di monumenti e siti archeologici aumenterebbe significativamente.

CONSIDERATO che tra i nuraghi prossimi all'impianto in valutazione vi sono il nuraghe Friarosu di Mogorella e Spei di Villa Sant'Antonio, entrambi monumenti di tipo arcaico caratterizzati dalla forma ellittica e dalla presenza di più camere affiancate e che, nell'ambito del sistema insediativo, demografico ed economico dell'Età del Bronzo, la singolare coppia di nuraghi arcaici gemelli testimonia un vero e proprio progetto integrato di occupazione, bonifica e messa in produzione del territorio, pertanto la realizzazione dell'impianto di cui trattasi inciderebbe negativamente sulla singolarità archeologica caratterizzante il contesto di riferimento.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti*

pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili", il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si configura come impianto estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal Piano paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti nel corso del presente procedimento da Volta Gestione Energie S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato e allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che la Scrivente condivide quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale, rispetto alla valutazione degli impatti del progetto in parola sia sul patrimonio archeologico che sul contesto paesaggistico, caratterizzato da una notevole rilevanza storica, in termini di paesaggio antropico, sia, infine dell'effetto cumulativo non sostenibile che avrebbe la sua realizzazione.

RITENUTO quindi di poter aderire agli esiti del parere della Soprintendenza.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 16/02/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della SSPNRR del 24/02/2023; visto il contributo istruttorio U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della SSPNRR del 21/02/2023; **la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto per la costruzione e l'esercizio un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mogorella - S. Antonio" della potenza complessiva di 37,8 MW, costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN, sito nei comuni di Mogorella e Villa S. Antonio (OR) proposto da Volta Gestione Energie S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
06.02.2024 14:39:10
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8611] PROVINCIA DI ORISTANO (Comuni di Mogorella e Villa Sant'Antonio). Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mogorella – Sant'Antonio" della potenza complessiva di 37,8 MW, costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Volta Gestione Energie S.r.l.

Parere endoprocedimentale di competenza.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 1484-P del 03/02/2023, assunta agli atti della Scrivente con prot. n. 3108-A del 06/02/2023, si comunicano le valutazioni di competenza in relazione ai sei aerogeneratori con opere connesse e ai tratti dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale.

Si comunica inoltre che la presente nota non corrisponde allo "atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico" di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 23, comma 1, lettera g-ter del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto con tale espressione si intende l'atto di conclusione dell'intera procedura, compresi gli eventuali approfondimenti previsti dal comma 8 del citato art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPCM 14.02.2022, allegato 1, punto 6.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, mediante l'installazione di 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,3 MW, per una potenza complessiva di 37,8 MW, nei territori Comunali di Mogorella (aerogeneratori M1 ed M2) e di Villa Sant'Antonio (aerogeneratori V3, V4, V5 e V6).

L'impianto si collegherà alla RTN per la consegna della energia elettrica prodotta attraverso una sotto-stazione utente di trasformazione e consegna (SSEU) da collegare in antenna a 220 kV su un nuovo stallo a 220 kV dell'esistente Stazione elettrica di smistamento (SE) della RTN di Mogorella.

Il modello di aerogeneratore proposto è il Siemens Gamesa SG170 da 6,3 MW con altezza al mozzo pari a 115 m, diametro rotore di 170 m e altezza massima della pala pari a 200 m.

L'energia prodotta dagli aerogeneratori sarà convogliata alla SSEU prevista nel Comune di Mogorella (OR) per la trasformazione e la consegna dell'energia elettrica alla RTN.

Le opere di rete previste consistono nella realizzazione di un elettrodotto interrato in MT da 30 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la SSEU; di una Sotto-Stazione elettrica (SSEU); di un elettrodotto interrato in AT a 220 kV di collegamento tra la SSEU e la Stazione Elettrica esistente; di un nuovo stallo a 220 kV della esistente SE.

Gli elementi degli aerogeneratori saranno traspostati dal porto di Oristano fino al sito identificato attraverso il sistema viario esistente.

La sottostazione AT/MT del Parco Eolico Mogorella - Sant'Antonio prevede la condivisione di alcune opere utente con la sottostazione elettrica di un altro impianto eolico in progetto proposto da un altro operatore; entrambe le sottostazioni, nell'ottica di razionalizzazione delle opere di rete, saranno quindi collegate al medesimo stallo a 220 kV della esistente SE RTN "Mogorella".



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO – Funzionario responsabile dott. Alessandro Usai

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna).

Si elencano di seguito i monumenti e siti archeologici noti in prossimità delle aree interessate dal progetto (generatori eolici, piattaforme di servizio, cavidotti e strade), fino a una distanza di circa 3 chilometri (distanza limitata solo per evitare l'appesantimento esponenziale dell'elenco dei monumenti):

COMUNE DI MOGORELLA

- 1) Nuraghe Ruina Tassa con insediamento: no vincolo. Distante circa m 450 dalla centrale SE esistente, m 1550 dal generatore M01 e circa m 500 dal cavidotto.
- 2) Nuraghe Luas: vincolo D.C.R. n. 08 del 18.02.2022. Distante circa m 1330 dal generatore M01 e circa m 10 dal cavidotto.
- 3) Nuraghe Friarosu con insediamento: vincolo D.C.R. n. 09 del 18.02.2022. Distante circa m 830 dal generatore M01 e circa m 20 dal cavidotto.
- 4) Menhir in loc. Cambara: no vincolo. Distante circa m 700 dal generatore M01 e circa m 130 dal cavidotto.
- 5) Nuraghe Bau Tentu con insediamento: vincolo D.C.R. n. 12 del 10.01.2023. Distante circa m 750 dal generatore M01 e circa m 230 dal cavidotto.
- 6) Nuraghe Pastoris: vincolo in preparazione. Distante circa m 700 dal generatore M01 e m 730 dal generatore M02 e circa m 380 dal cavidotto più vicino.
- 7) Nuraghe Bruncu 'e Cuccuru: no vincolo. Distante circa m 1500 dal generatore M01 e circa m 1070 dal cavidotto più vicino.

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

- 8) Nuraghe Genna 'e sa Pira con insediamento: vincolo in preparazione. Distante circa m 1200 dal generatore M01 e m 650 dal cavidotto più vicino.
- 9) Nuraghe Perra: no vincolo. Distante circa m 1150 e 1450 dai generatori M01 e M02 e m 660 dal cavidotto più vicino.
- 10) Nuraghe Bruncu Mannu: vincolo in preparazione. Distante circa m 620 dal generatore V03, m 1170 dal generatore V05, m 890 dal generatore V04 e dal generatore M02, m 1100 dal generatore M01, e circa m 150 dal cavidotto più vicino.
- 11) Nuraghe Spei: vincolo in preparazione. Distante circa m 890 dal generatore V05 e m 700 dal cavidotto più vicino.
- 12) Menhir Tuttirichiu: no vincolo. Distante circa m 1800 e 2100 dai generatori M01 e M02 e m 1270 dal cavidotto più vicino.
- 13) Menhir Su Cuccuru Tundu (o Su Corru Tundu). Vincolo diretto D.D.R. n. 11 del 30.11.2004; vincolo indiretto D.D.R. n. 24 del 24.01.2005. Distante circa m 2400 e 2700 dai generatori M01 e M02 e m 1700 dal cavidotto più vicino.
- 14) Necropoli preistorica a grotticelle artificiali di Is Foccus: no vincolo. Distante circa m 2400 e 2700 dai generatori M01 e M02 e m 1700 dal cavidotto più vicino.
- 15) Nuraghe Caiu: no vincolo. Distante circa m 1600 dal generatore V05 e m 1400 dal cavidotto più vicino.
- 16) Necropoli preistorica a grotticelle artificiali di Genna 'e Salixi: no vincolo. Distante circa m 1450 dal generatore V05 e m 1300 dal cavidotto più vicino.

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

2.3.b. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

La documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, eseguita sul progetto di livello definitivo, è provvista di firma digitale dell'archeologo incaricato in data 13.04.2022; pertanto non si applicano gli adempimenti previsti dal DPCM 14.02.2022, entrato in vigore in data 29.04.2022.

Nei Comuni di Mogorella e Villa Sant'Antonio (provincia di Oristano) sono previsti rispettivamente due e quattro



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

aerogeneratori di grossa taglia (altezza palo m 115; diametro elica m 170; altezza totale m 200); inoltre sono previsti alcuni tratti di elettrodotto di collegamento tra i generatori e tra questi e la Stazione Elettrica di Mogorella, lunghi complessivamente quasi km 10, prevalentemente lungo strade esistenti.

La documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, condotta principalmente sul terreno con ricognizioni sistematiche, non ha rilevato evidenti resti archeologici mobili e immobili nelle aree interessate dai sei aerogeneratori e nelle immediate adiacenze; pertanto a ciascuno di essi è stato assegnato un grado di rischio archeologico basso, ad eccezione del sito del generatore V03 al quale è stato assegnato un rischio medio a causa della presenza di alcuni grossi blocchi isolati di pietra, ipoteticamente riferibili ad un *menhir*, a circa 65 metri dal punto. Tuttavia restano importanti lacune dovute alla visibilità del terreno, scarsa nei casi dei generatori M02, V03 e V04, buona in quelli dei generatori M01, V05 e V06; pertanto le conclusioni ricavate dalla ricognizione di superficie non possono essere considerate del tutto attendibili.

L'elettrodotto di collegamento tra i sei aerogeneratori in esame e tra questi e la centrale di Mogorella è previsto interamente interrato lungo strade esistenti. In linea di massima, la stessa costruzione delle strade può essere considerata come un fattore di alterazione permanente del suolo, generalmente piuttosto sottile a causa della natura geologica dell'area; inoltre anche in questo caso le ricognizioni sistematiche non hanno rilevato resti archeologici mobili e immobili lungo le due fasce adiacenti alle strade interessate, tranne i nuraghi Luas e Friarosu di Mogorella, entrambi adiacenti alla strada provinciale per Ruinas. Il rischio archeologico è definito basso, tranne in corrispondenza dei due nuraghi dove è definito medio; ma in quest'ultimo caso può essere più prudentemente portato a un grado di rischio alto.

Oltre al tema della conservazione materiale del patrimonio archeologico, un altro aspetto da considerare consiste nella valutazione dell'impatto visivo dei sei aerogeneratori di grossa taglia su un territorio morfologicamente ondulato e ricchissimo di emergenze archeologiche di carattere monumentale.

In generale, l'ossatura del patrimonio archeologico della Sardegna centro-occidentale è costituita da sistemi insediativi policentrici, di carattere rurale e non urbano, sostanzialmente formati durante le Età del Bronzo e del Ferro con la massiccia distribuzione di monumenti ciclopici ("nuraghi" e tombe "dei giganti") e dei relativi insediamenti (questi ultimi oggi meno visibili ma ugualmente importanti), riorganizzati e consolidati in epoca storica, soprattutto nei periodi romano e altomedievale. Inoltre nei due Comuni esaminati e in quelli adiacenti di Asuni e Ruinas vi sono numerose e spettacolari testimonianze preistoriche, come i grandiosi *menhir* di Cambara (Mogorella), Tuttirichiu, Carabassa e Su Cuccuru Tundu (Villa Sant'Antonio), e come le necropoli di tombe a grotticella artificiale di Funtana Argia, Is Forrus, Serra Spina e Genna 'e Sàlix (Villa Sant'Antonio).

Tra tutti i siti citati hanno una rilevanza eccezionale il *menhir* monolitico di Su Cuccuru Tundu, ancora sveltante con tutta la sua altezza di circa 6 metri fuori terra e le superfici accuratamente lavorate a martellina litica, e le necropoli ipogeiche di Is Forrus e Genna 'e Sàlix, mirabilmente adattate alle forme della tenera roccia trachitica, in un vero e proprio anfiteatro naturale nel primo caso e in una sorta di cupola rigonfia nel secondo. Si aggiunga che il *menhir* di Su Cuccuru Tundu è raggiungibile percorrendo per circa 600 metri una strada antica caratterizzata da un piano di calpestio risparmiato nella roccia spianata. Per queste ragioni i tre siti citati sono frequentati da numerosi visitatori e sono utilizzati per l'ambientazione di pellicole cinematografiche, anche promosse da questo Ministero e dalla Regione Autonoma della Sardegna (ultimamente "Figlia mia" e "Il Vangelo secondo Maria"); per le stesse ragioni i tre siti sono proposti per la lista dei beni candidati al riconoscimento Unesco della civiltà prenuragica della Sardegna. A questo proposito si deve segnalare che il pregevolissimo complesso ipogeico di Mesu 'e Montes a Ossi (SS) è stato escluso dalla lista proprio perché lo scenario ambientale è stato alterato dalla costruzione di un grande impianto eolico.

Tra i numerosi nuraghi citati al punto 1.2 si distinguono in particolare i nuraghi Friarosu di Mogorella e Spei di Villa Sant'Antonio, entrambi monumenti di tipo arcaico caratterizzati dalla forma ellittica e dalla presenza di più camere affiancate entro la massiccia compagine muraria. Nell'ambito del sistema insediativo, demografico ed economico dell'Età del Bronzo, la singolare coppia di nuraghi arcaici gemelli testimonia un vero e proprio progetto integrato di occupazione, bonifica e messa in produzione del territorio, progetto suggellato già in un momento formativo dalla costruzione dei due ciclopici monumenti. Non sono meno importanti i nuraghi di tipo classico e i connessi insediamenti, tra i quali primeggia il nuraghe complesso di Genna 'e sa Pira, distribuiti come su una rete a maglie quasi regolari sulle emergenze delle due conche corrispondenti ai territori comunali di Mogorella e Villa Sant'Antonio, conche vallive separate proprio dalla cresta su cui si imposta l'impianto eolico in esame. Infine il nuraghe Pastoris di Mogorella, verosimilmente incompiuto ed anzi abbandonato poco dopo l'inizio della costruzione, si associa a numerosi abbozzi di nuraghi distribuiti in tutta la Sardegna, che documentano la grande crisi del passaggio dal Bronzo Recente al Bronzo Finale, dovuta all'evidente insostenibilità sociale e ambientale del sistema di proliferazione delle torri e corrispondente consumo delle risorse del territorio.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Come sopra accennato, l'organizzazione territoriale di epoca tardo-punica, romana e alto-medievale riprende e rielabora la rete occupativa nuragica che continuò a costituire per molti secoli la base portante dell'assetto demografico, economico e politico, fino all'estinzione di massa degli insediamenti rurali durante il basso Medio Evo e alla conseguente formazione dell'attuale sistema insediativo concentrato.

I sei aerogeneratori in esame, alti 200 metri e collocati in posizioni elevate, si inseriscono nel sistema insediativo preistorico, nuragico e storico sopra descritto. Nonostante un relativo diradamento della parte meridionale del sistema rispetto a quella settentrionale, i generatori M01 e M02 si alternano ai nuraghi interrompendo o disturbando le reciproche visuali, soprattutto dentro l'esagono formato dai nuraghi Friarosu e Genna 'e sa Pira a Nord, Bau Tentu e Pastoris a Ovest, Perra e Bruncu Mannu a Est; a questo si aggiunga che la parte più settentrionale del sistema, coi nuraghi Luas e Ruina 'e Tassa collocati appena a Nord dell'esagono descritto, è già sovrastata dai circa trenta aerogeneratori del grande impianto eolico del Monte Grighine, chiaramente visibile perfino dalla città di Oristano. Invece i generatori disposti più a Sud (V03, V04, V05 e V06) costituirebbero uno sfondo innaturale al nuraghe arcaico Spei e all'eccezionale necropoli ipogeica preistorica di Genna 'e Sàlixi proposta per l'inserimento nella lista dei beni candidati al riconoscimento Unesco della civiltà prenuragica della Sardegna.

Considerate le dimensioni dei pali di sostegno e delle eliche, e considerato che tanto i generatori quanto i monumenti descritti si collocano su punti relativamente elevati, non è necessario esaminare singole simulazioni di visibilità per arrivare alla conclusione che l'impianto eolico in progetto sarebbe complessivamente o parzialmente visibile da tutti i monumenti distribuiti sul territorio a 360 gradi, anche a distanze molto superiori a quelle qui considerate per semplice brevità espositiva (3 km) e persino al *buffer* di cui alla lettera e) del punto 3.2 dell'Allegato 4 alle Linee-guida del D.M. 10.09.2010 ("non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore", cioè 10 km).

A.3. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni generali esposte, relative all'inquadramento territoriale dei siti e monumenti archeologici conosciuti nelle aree interessate e nelle fasce adiacenti, considerate le lacune di visibilità del terreno e considerate le dimensioni degli scavi previsti per la realizzazione dei generatori e delle relative piattaforme di servizio, si ritiene necessario elevare per ciascuno di essi il grado di rischio archeologico da basso a medio; inoltre si può confermare il grado di rischio basso per i cavidotti, tranne i tratti adiacenti ai nuraghi Friarosu e Luas nei quali il rischio archeologico non può essere che alto.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo i rischi per la conservazione del patrimonio archeologico ancora sepolto ed ignoto, si ritiene necessario attivare le fasi successive della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dai commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e dai punti 5 e seguenti dell'Allegato 1 al DPCM 14.02.2022, attraverso l'esecuzione di un congruo numero di saggi di scavo in corrispondenza dei generatori M02, V03 e V04 con relative piattaforme di servizio (nell'area V03 anche in corrispondenza dei grandi blocchi di pietra interpretabili come frammenti di *menhir*) e lungo il percorso del cavidotto di collegamento con la centrale elettrica in corrispondenza dei nuraghi Friarosu e Luas.

In relazione alla valutazione dell'impatto visivo dei sei generatori di grossa taglia, si può solo concludere che la realizzazione dell'impianto in argomento altererebbe profondamente e irrimediabilmente la cornice ambientale rurale e tradizionale del patrimonio archeologico monumentale di un ampio settore della Sardegna centro-occidentale, già penalizzato dal prossimo impianto eolico esistente sulle falde del Monte Grighine.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO – Funzionario responsabile arch. Stefano Montinari

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade in aree di notevole interesse pubblico.

A circa 5 km a Sud dell'impianto si trova l'area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, della "Zona della Giara" in Comune di Senis dichiarata con D.M. del 06/04/1990; il vincolo paesaggistico della "Zona della Giara" si estende verso Sud-Sud Ovest in diversi comuni contermini.

A circa 8 km ad est dell'impianto si trova l'area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

42/2004, di "Parte del territorio di Laconi" dichiarata con D.M. del 06/05/1968.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde per una fascia di 150 m tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c.), nelle immediate vicinanze dell'impianto:

Riu Funtana Bella

Riu Ovadda

Riu Corradori

Riu Ispei (aerogeneratori nelle vicinanze dei 150 m della fascia di rispetto)

Riu Pirastu Pira (aerogeneratori nelle vicinanze dei 150 m della fascia di rispetto)

Riu di Ulimus.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006. Le aree interessate dall'impianto non ricadono all'interno degli Ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale:

Gli aerogeneratori, la SSEU ed i relativi elettrodotti interrati saranno realizzati su aree così distinte: colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte. L'elettrodotto interrato in AT di collegamento tra la SSEU ed esistente SE "Mogorealla" sarà realizzato in area caratterizzata da colture specializzate e arboree. Tali aree sono disciplinate dagli artt. 29 e 30 delle NTA PPR, aree ad utilizzazione agro-forestale.

Nell'immediata area dell'impianto si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR:

Riu Ovadda

Riu Corradori

Riu Ispei (aerogeneratori nelle vicinanze dei 150 m della fascia di rispetto)

Riu Pirastu Pira (aerogeneratori nelle vicinanze dei 150 m della fascia di rispetto).

Nel buffer 10 km si rileva la presenza di Aree di Gestione Speciale Ente Foreste disciplinate agli artt. 33 e 37 delle NTA del PPR.

Si rileva la presenza dei seguenti Siti/Zone, ricadenti in tutto o in parte nel raggio di 10 km dagli assi degli aerogeneratori:

SIC, Codice ITB032240, denominazione Castello di Medusa, posto a circa 6 km dai siti di impianto;

SIC e ZSC, Codice ITB041112, denominazione Giara di Gesturi, in parte localizzata a circa 5 km dai siti di impianto.

Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti in progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR.

Entro l'area di massima attenzione dei 10 km si riscontra la presenza dei nuclei di primo impianto e di antica fondazione, disciplinati dagli artt. 51, 52 e 53 delle NTA, presenti negli abitati ricadenti nel buffer, con particolare riferimento ai centri di Mogorella (1,1 km) e Villa Sant'Antonio (0,9 km).

A circa 2 km a Nord Est degli aerogeneratori, in comune di Villa Sant'Antonio, si rileva la presenza del bene culturale archeologico Menhir Cuccuru Tundu, disciplinato all'art. 49 delle NTA del PPR.

B.1.2 – Beni Architettonici

Non vi sono beni culturali architettonici che ricadano direttamente nelle aree dell'impianto o nelle immediate vicinanze.

Si segnala il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nei borghi più prossimi all'area di progetto, Samassi e Serrenti, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area interessata dal Parco Eolico ricade su una superficie prevalentemente agricola. Il paesaggio è caratterizzato da una orografia perlopiù collinare con quote variabili tra 260 e 360 m s.l.m. circa articolata e caratterizzata morfologicamente dalla presenza di incisioni vallive di corpi idrici secondari e dalle valli alluvionali. Gli aerogeneratori saranno posizionati circa ad un'altitudine media di 300 m s.l.m..



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Per individuare l'area vasta interessata dalle opere in progetto, all'interno della quale possono registrarsi interferenze tra l'impianto ed i beni culturali, il SIA ha fatto riferimento all'Allegato 4 alle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010, svolendo la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 distanti in linea d'aria non meno di 10 km.

Il limite del buffer così determinato intercetta o comprende i territori dei seguenti comuni: Mogorella, Villa S. Antonio, Siapiccia, Siamanna, Allai, Fordongianus, Samugheo, Asuni, Laconi, Senis, Nureci, Genoni, Gesturi, Assolo, Sini, Gonnosnò, Albagiara, Ales, Pau, Villaverde, Usellus, Villaurbana, Ruinas.

In particolare, le aree oggetto di intervento sono prossime ai centri abitati di Mogorella (distante 1,1 km) e Villa Sant'Antonio (distante 0,9 km).

L'elaborato "MOG-PA-R14-Analisi_di_intervisibilita" fornisce indicazioni sulle relazioni di visibilità con i beni culturali ed i centri storici dei centri sopra elencati.

Esclusi i siti per i quali l'orografia e la densità edilizia non permette un'ampia visibilità, l'impianto risulterebbe visibile dai seguenti centri di antica e prima formazione tutelati dal Piano paesaggistico regionale nonché dai beni culturali ex artt. 10, 12 e 13 del D. lgs. 42/2004 presenti all'interno dei rispettivi abitati:

- abitato di Villa S. Antonio (distante 0,9 km): 3 aerogeneratori;
- abitato di Mogorella (distante 1,1 km): 3 aerogeneratori;
- abitato di Ruinas (distante 4,1 km): 4 aerogeneratori;
- abitato di Assolo (distante 5,3 km): 4 aerogeneratori;
- abitato di Usellus (distante 5,7 km): 6 aerogeneratori;
- abitato di Albagiara (distante 6,6 km): 4 aerogeneratori;
- abitato di Villaurbana (distante 7,9 km): un aerogeneratore;
- abitato di Samugheo (distante 9,5 km): un aerogeneratore.

Ed inoltre dai seguenti beni e siti di interesse culturale:

- nuraghe Friarosù (distante 0,8 km): 2 aerogeneratori;
- nuraghe Nuraghe Luas (distante 1,4 km): 6 aerogeneratori;
- nuraghe Ruina Tassa (distante 1,8 km): 4 aerogeneratori;
- menhir Cuccuru Tundu (distante 2,1 km): 5 aerogeneratori;
- nuraghe Paule Lutturu (distante 8,4 km): 6 aerogeneratori;
- Nuraghe (distante 9,7 km): 6 aerogeneratori;
- nuraghe Paule Ureu (distante 9,5 km): 5 aerogeneratori.

L'elaborato "MOG-PA-R14-Analisi_di_intervisibilita" non considera tuttavia i rapporti di intervisibilità tra i seguenti beni precedentemente censiti che risultano prossimi agli aerogeneratori:

- nuraghe Pastoris (distante 0,7 km da M01 ed M02);
- nuraghe Bau Tentu (distante 0,8 km da M01);
- nuraghe Bruncu Mannu (distante 0,64 km da V03, 0,9 km da M02 e V04 e 1,1 km da M01);
- nuraghe Perra e insediamento romano di Pranu Cilixia (1,2 km da M01);
- nuraghe Spei (distante 0,8 km da V05 e 1,55 km da V06);
- insediamento romano Funtana Menta (distante 0,9 km da V05).

L'area è infatti caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici, alcuni dei quali prossimi alle aree di installazione degli aerogeneratori. L'ambito territoriale individuato per l'installazione dell'impianto eolico conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti.

Circa la distanza dai beni culturali e paesaggistici, le aree oggetto di intervento sono prossime ai piccoli centri abitati di Mogorella (1,1 km) e Villa Sant'Antonio (0,9 km), il cui sviluppo urbano odierno corrisponde pressoché al nucleo di antica formazione, tutelato ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 51, c. 1, lett. a) delle NTA del PPR, e caratterizzato dalla presenza del patrimonio culturale architettonico tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004. Appare chiaro che la estrema vicinanza dei 6 aerogeneratori di altezza pari a 200 m, di 1,1 km da Mogorella e di 0,9 km da Villa S. Antonio, comporterebbe un impatto negativo nella fruizione dei beni citati, sopprimendo, con l'incombenza degli aerogeneratori, l'equilibrio paesaggistico ad oggi esistente tra questi piccoli borghi tradizionali, rispettivamente di 443 e 352 abitanti, ed il territorio rurale circostante.

Circa l'effetto cumulativo prodotto dalla realizzazione dell'impianto, considerato che lo stesso si collocherebbe a circa 3 km in direzione Nord-Ovest da un impianto esistente, composto da circa 40 aerogeneratori di altezza pari a 125 metri, appare evidente che, nonostante i fusti dei nuovi aerogeneratori sarebbero distanziati oltre 500 m l'uno dall'altro, la loro altezza pari a 200 m e il diametro del rotore di 170 m comporterebbe comunque una estensione del cosiddetto "effetto selva" visivo già esistente e non oltremodo sostenibile paesaggisticamente.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Si segnala inoltre che il proponente dichiara di condividere alcune opere utente con la sottostazione AT/MT del Parco Eolico Mogorella - Sant'Antonio con la sottostazione elettrica di un altro impianto eolico in progetto proposto da un altro operatore.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, in termini di paesaggio antropico, dell'area dell'intervento e dall'effetto cumulativo non sostenibile che avrebbe la sua realizzazione.

Le aree oggetto di intervento sono prossime di circa 1 km ai piccoli centri abitati di Mogorella e Villa Sant'Antonio, il cui sviluppo urbano odierno corrisponde pressoché all'antico nucleo storico tutelato paesaggisticamente e caratterizzato dalla presenza del patrimonio culturale architettonico costituito, quali principali emergenze, dalla parrocchiale e il suo campanile e dal palazzo comunale. Appare chiaro che la estrema vicinanza dei 6 aerogeneratori di altezza pari a 200 m comporterebbe un irrimediabile impatto negativo in quanto l'incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra questi piccoli borghi tradizionali, rispettivamente di 443 e 352 abitanti, ed il territorio rurale circostante.

Inoltre, l'area dell'impianto in progetto conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, non solo per la presenza di un ampio numero di nuraghi, ma anche per il permanere delle loro relazioni di interscambio, che sono state alla base delle precise scelte localizzative per ciascun sito.

Come risulta dall'analisi delle interscambiabilità e delle relative distanze dei siti archeologici dagli elementi dell'impianto, tali relazioni sarebbero sviliti se non del tutto obliterate dalla presenza incombente degli aerogeneratori che, per il loro sviluppo in elevato di 200 m e diametro del rotore di 170 m, non lascerebbero scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici.

Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'impianto non compatibile paesaggisticamente in quanto, considerata la presenza di un simile parco di circa 40 elementi a circa 3 km di distanza, la sua realizzazione comporterebbe una estensione del cosiddetto "effetto selva" visivo già esistente e non oltremodo sostenibile paesaggisticamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, dimensionali e tecnologiche) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle externalità ambientali culturali ed economico-sociali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio:

- sotto l'aspetto della tutela archeologica ritiene necessario attivare le fasi successive della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dai commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e dai punti 5 e seguenti dell'Allegato 1 al DPCM 14.02.2022, attraverso l'esecuzione di un congruo numero di saggi di scavo in corrispondenza dei generatori M02, V03 e V04 con relative piattaforme di servizio (nell'area V03 anche in corrispondenza dei grandi blocchi di pietra interpretabili come frammenti di *menhir*) e lungo il percorso del cavidotto di collegamento con la centrale elettrica in corrispondenza dei nuraghi Friarosu e Luas; in relazione alla valutazione dell'impatto visivo dei sei generatori di grossa taglia, si può solo concludere che la realizzazione dell'impianto in argomento altererebbe profondamente e irrimediabilmente la cornice ambientale rurale e tradizionale del patrimonio archeologico monumentale di un ampio settore della Sardegna centro-occidentale, già penalizzato dal prossimo impianto eolico esistente sulle falde del Monte Grighine;

- sotto l'aspetto della tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo per le motivazioni esposte al punto B4 del presente parere.

Per qualsiasi chiarimento possono contattarsi i funzionari responsabili per territorio:

dott. Alessandro Usai, tel. 070 60518219, cell. 335 6621801, e-mail alessandro.usai@cultura.gov.it;

arch. Stefano Montinari, tel. 070 2010328, cell. 393 7040707, e-mail stefano.montinari@cultura.gov.it.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Il responsabile del procedimento
Area funzionale Patrimonio Archeologico
Funzionario Archeologo Dott. Alessandro Usai



Il responsabile del procedimento
Area funzionale Paesaggio e Patrimonio Architettonico
Funzionario Architetto arch. Stefano Montinari



IL TECNICO ISTRUTTORE
Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



LA SOPRINTENDENTE
Ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID: 8611]** PROVINCIA DI ORISTANO (Comuni di Mogorella e Villa Sant'Antonio). Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mogorella – Sant'Antonio" della potenza complessiva di 37,8 MW, costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Proponente: Volta Gestione Energie S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro delle note di codesta Unità operativa prot. n. 6699 del 09.12.2022 e n. 1484 del 03.02.2023, vista la nota prot. n. 3598 del 16.02.2023, assunta agli atti con prot. n. 2250 del 17.02.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni, esaminata inoltre la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE, si comunica quanto segue.

Si premette che il parco eolico comprende 6 aerogeneratori dell'altezza al mozzo di 115 m, del diametro del rotore di 170 m e DI altezza massima della pala pari a 200 m, localizzati nei territori Comunali di Mogorella (aerogeneratori M1 ed M2) e di Villa Sant'Antonio (aerogeneratori V3, V4, V5 e V6), e delle relative opere di connessione alla RTN.

Nella suddetta nota (vd. par. A.1.2) la Soprintendenza, con riferimento specifico ai beni archeologici, richiama i monumenti e i siti archeologici noti in prossimità delle aree interessate dal progetto, elencandoli puntualmente e dettagliandone le distanze relative dalle opere (generatori eolici, piattaforme di servizio, cavidotti e strade), in un buffer limitato ai 3 chilometri per evitare l'appesantimento esponenziale dell'elenco dei monumenti. Sono segnalati 16 distinti siti, tra nuraghi, menhir e necropoli protostoriche, molti dei quali interessati da provvedimenti di tutela in corso (vd. par. A.2.3 per una disamina delle evidenze).

L'Ufficio, inoltre, rammenta che tra i siti citati il menhir monolitico di Su Cuccuru Tundu e le necropoli ipogee di Is Forrus e Genna 'e Sàlixì, in considerazione dell'eccezionale rilevanza, sono stati proposti per la lista dei beni candidati al riconoscimento Unesco della civiltà prenuragica della Sardegna, evidenziando al riguardo come la loro collocazione in un contesto alieno da alterazioni rappresenti un presupposto essenziale per tale validazione, tanto che nel caso del pregevolissimo complesso ipogeo di Mesu 'e Montes a Ossi (SS) proprio la pertinenza ad uno scenario ambientale modificato dalla costruzione di un grande impianto eolico ne ha sancito l'esclusione dalla candidatura.

La Soprintendenza, preso atto dei contenuti della documentazione prodotta dal Proponente ai sensi dell'art. 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei dati accertati di ufficio e di una più coerente correlazione tra livelli di visibilità, potenziale archeologico e rischio archeologico relativo, ritiene necessario procedere a una rivalutazione di quest'ultimo, elevandolo a grado medio in corrispondenza dei generatori e delle relative piattaforme di servizio e confermando il grado



di rischio basso per i cavidotti, con eccezione dei tratti adiacenti ai nuraghi Friarosu e Luas valutati ad alto rischio. Pertanto, è richiesta l'attivazione delle successive fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dai commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e dai punti 5 e seguenti dell'Allegato 1 al DPCM 14.02.2022, *“attraverso l'esecuzione di un congruo numero di saggi di scavo in corrispondenza dei generatori M02, V03 e V04 con relative piattaforme di servizio (nell'area V03 anche in corrispondenza dei grandi blocchi di pietra interpretabili come frammenti di menhir) e lungo il percorso del cavidotto di collegamento con la centrale elettrica in corrispondenza dei nuraghi Friarosu e Luas”*, restando comunque ferme le criticità che la realizzazione dell'impianto determinerebbe in relazione alla percezione e alla conservazione de *“la cornice ambientale rurale e tradizionale del patrimonio archeologico monumentale di un ampio settore della Sardegna centro-occidentale, già penalizzato dal prossimo impianto eolico esistente sulle falde del Monte Grighine”*.


Tutto ciò premesso e richiamato, convenendo con l'attenta analisi sopraesposta, si concorda con la richiesta della Soprintendenza di attivare le successive fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che, si ritiene utile precisare, attiene a tutte le aree interessate dal progetto in cui è stato individuato un rischio archeologico relativo di grado medio e alto.

A tal fine, è necessario che il Proponente si attivi con ogni consentita urgenza per il perfezionamento con la Soprintendenza territorialmente competente di un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del citato D. Lgs. 50/2016, che miri a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione delle indagini, volte a ottimizzare le azioni e gli adempimenti previsti dalla norma e finalizzate alla predisposizione della *“relazione archeologica definitiva”* di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
dott. Lino Traini







Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8611] PROVINCIA ORISTANO (Comuni di Mogorella e Villa Sant'Antonio). Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mogorella - Sant'Antonio" della potenza complessiva di 37,8 MW, costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Volta Gestione Energie S.r.l
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 1484 del 03/02/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 3598 del 16.02.2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del *Codice* che ricadono direttamente nelle aree dell'impianto o nelle immediate vicinanze e che le principali criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spett.le Volta Gestione Energie s.r.l.
Galleria San Babila, 4/b
20122 MILANO
voltagestioneenergie@legalmail.it

e p. c. Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 8611] - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Mogorella – Sant'Antonio" della potenza complessiva di 37,8 MW, sito nei Comuni di Mogorella e Villa Sant'Antonio, in provincia di Oristano, costituito da 6 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche per la connessione alla RTN.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 3; DPCM 14.02.2022, allegato 1, punto 5.1).

In riferimento alla richiesta avanzata con nota in data 28.12.2022 (ns. prot. n. 45373-A del 29.12.2022), a seguito dell'esame della documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico fornita da codesta spett.le Ditta e sulla base delle conoscenze pregresse, si trasmettono con la presente le valutazioni di questa Soprintendenza, che per mera svista non erano state inviate al momento della redazione del parere endoprocedimentale di competenza trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 3598 del 16.02.2023. Ciò anche a causa delle incertezze provocate dal D.L. 24.02.2023 n. 13, il cui art. 19 (comma 2, lettere b-c) ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006 sopprimendo la lettera g-ter del comma 1 dell'art. 23 (in riferimento all'atto conclusivo del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico) e introducendo il comma 2-sexies dell'art. 25 (che non subordina l'adozione del parere e del provvedimento di VIA alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi).

In primo luogo si è verificato che la documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, eseguita sul progetto di livello definitivo, è provvista di firma digitale dell'archeologo incaricato in data 13.04.2022; pertanto non si applicano gli adempimenti previsti dal DPCM 14.02.2022, entrato in vigore in data 29.04.2022.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da sei aerogeneratori di grande taglia (altezza massima 200 metri), di cui due nel territorio di Mogorella (aerogeneratori M1 e M2) e quattro nel territorio di Villa Sant'Antonio (aerogeneratori V3, V4, V5 e V6). Le linee di connessione alla rete elettrica collegano i sei generatori con un nuovo stallo previsto nella Stazione Elettrica esistente nel Comune di Mogorella per una lunghezza di quasi 10 chilometri, prevalentemente lungo strade e piste esistenti e in parte da realizzare o adeguare.

Nella fase attinente al momento iniziale della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 3; DPCM 14.02.2022, allegato 1, punto 5.1), l'esame si è concentrato principalmente sull'aspetto dell'incidenza delle opere sul terreno ai fini della tutela materiale del patrimonio archeologico; d'altra parte la contemporanea elaborazione del parere endoprocedimentale per la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comportato anche lo sviluppo delle valutazioni concernenti l'inserimento complessivo dell'impianto nel territorio, cioè il rapporto tra le opere fuori terra ed i resti archeologici di carattere monumentale, secondo una linea già definita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (allegato 4, p. 46, lettera b) e connaturata allo spirito stesso della verifica preventiva dell'interesse archeologico, come definita dalle norme vigenti sopra citate che prescrivono un'analisi territoriale del patrimonio archeologico ad ampio raggio.

1. Rapporto diretto tra opere e siti archeologici

Dall'esame della documentazione pervenuta, dai dati già in possesso di questa Soprintendenza e dalla bibliografia



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

specifica si ricava quanto segue in merito ai monumenti e siti archeologici noti in prossimità delle aree interessate dal progetto in argomento (generatori eolici, piattaforme di servizio, cavidotti e strade), entro un raggio di circa 3 chilometri, come ora previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2.

1. Il generatore posto all'estremità settentrionale della serie (M01), sulla cresta che separa i territori di Mogorella e Villa Sant'Antonio, è previsto a circa 700 metri dal menhir in loc. Cambara (non ancora vincolato), 700 metri dal nuraghe Pastoris (vincolo in preparazione), 750 metri dal complesso di Bau Tentu (nuraghe e insediamento antico: vincolato con D.C.R. n. 12 del 10.01.2023), 830 metri dal nuraghe Friarosu con resti di insediamento antico (vincolato con D.C.R. n. 09 del 18.02.2022), 1100 metri dal nuraghe Bruncu Mannu (vincolo in preparazione), 1150 metri dal nuraghe Perra (non ancora vincolato), 1200 metri dal complesso di Genna 'e sa Pira (nuraghe e insediamento, vincolo in preparazione), 1330 metri dal nuraghe Luas (vincolato con D.C.R. n. 08 del 18.02.2022), 1500 metri dal nuraghe Bruncu 'e Cuccuru (non ancora vincolato), 1550 metri dal complesso di Ruina Tassa (nuraghe e insediamento antico, non ancora vincolato), 1800 metri dal menhir in loc. Tuttirichiu (non ancora vincolato), 2400 metri dal monumentale menhir detto Su Cuccuru Tundu (o Su Corru Tundu: vincolo diretto con D.D.R. n. 11 del 30.11.2004; vincolo indiretto con D.D.R. n. 24 del 24.01.2005), 2400 metri dalla necropoli preistorica a grotticelle artificiali di Is Forrus (non ancora vincolata).
2. Il generatore M02, distante circa 670 metri dal precedente verso Sud e situato sulla stessa cresta, è previsto a circa 730 metri dal citato nuraghe Pastoris, 890 metri dal citato nuraghe Bruncu Mannu, 1450 metri dal citato nuraghe Perra, 2100 metri dal citato menhir in loc. Tuttirichiu, 2700 metri dal citato menhir detto Su Cuccuru Tundu, 2700 metri dalla citata necropoli preistorica di Is Forrus.
3. Il generatore V03, distante circa 1370 metri dal precedente verso Sud-est dentro il territorio di Villa Sant'Antonio, è previsto a circa 620 metri dal citato nuraghe Bruncu Mannu.
4. Il generatore V04, distante circa 850 metri dal precedente e circa 930 metri dal generatore M02 sulla stessa cresta che separa i territori di Mogorella e Villa Sant'Antonio, è previsto a circa 890 metri dal citato nuraghe Bruncu Mannu.
5. Il generatore V05, distante circa 900 metri dal precedente e circa 580 metri dal generatore V03 dentro il territorio di Villa Sant'Antonio, è previsto a circa 890 metri dal nuraghe Spei (vincolo in preparazione), 1170 dal citato nuraghe Bruncu Mannu, 1450 metri dalla necropoli preistorica a grotticelle artificiali di Genna 'e Salixi (non ancora vincolata), 1600 metri dal nuraghe Caiu (non ancora vincolato).
6. Il generatore V06, distante circa 1160 metri dal precedente e circa 550 metri dal generatore V04 sulla stessa cresta che separa i territori di Mogorella e Villa Sant'Antonio, è previsto a circa 1450 metri dal citato nuraghe Bruncu Mannu e circa 1600 metri dal citato nuraghe Spei.

Si segnala inoltre che la Stazione elettrica esistente dista appena 450 metri dal complesso di Ruina Tassa (nuraghe e insediamento antico). I cavidotti distano 10 metri dal nuraghe Luas (vincolato con D.C.R. n. 08 del 18.02.2022), 20 metri dal nuraghe Friarosu (vincolo D.C.R. n. 09 del 18.02.2022), 130 metri dal menhir in loc. Cambara, 150 metri dal nuraghe Bruncu Mannu, 230 metri dal complesso di Bau Tentu, 380 metri dal nuraghe Pastoris, 500 metri dal complesso di Ruina Tassa.

Oltre a quelli citati, il territorio interessato conserva numerosi altri importanti monumenti e complessi archeologici: nel territorio di Mogorella, a Ovest dell'impianto eolico in progetto, si registrano i nuraghi Mannu, Nuraxeddu, Fenugu e Aresti; nel territorio di Villa Sant'Antonio, a Est dell'impianto, si trovano i menhir in loc. Badugiana e Carabassa, le necropoli preistoriche a grotticelle artificiali di Funtana Argia e Serra Spina, i nuraghi Crannaiau, Arruda e Su Tancu.

Quanto sopra esposto, anche alla luce del parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 3598 del 16.02.2023, ha una precipua validità anche nella fase iniziale di verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 3; DPCM 14.02.2022, allegato 1, punto 5.1) in quanto evidenzia la presenza di una fittissima rete insediativa di carattere monumentale e non monumentale, delineata già durante il Neolitico e l'Età del Rame (necropoli ipogeiche a grotticelle artificiali), consolidata nel corso delle Età del Bronzo e del Ferro, infine riorganizzata nei successivi periodi storici (punico, romano repubblicano, romano imperiale, tardo-romano, bizantino e alto-medievale). Questo costituisce un fattore di attenzione ben considerato dalla circolare n. 53 del 22.12.2022 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura; in tali condizioni, alla luce della Tabella 1 dell'Allegato 1, si configura certamente un potenziale archeologico alto a causa del convergere dei parametri relativi al contesto archeologico ("Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi ragionevolmente certa, sulla base sia di indagini stratigrafiche, sia di indagini indirette") ed al contesto geomorfologico e ambientale in età post-antica ("Certezza/alta probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età *post* antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica"). Sulla base della Tabella 2 si individua un Rischio medio, poiché "le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità".

Si deve infatti considerare che la conoscenza del patrimonio archeologico presente sul territorio non è mai totale e definitiva e certamente non è tale nel caso in esame, nel quale anzi è più che probabile la presenza di altre testimonianze di carattere non monumentale non ancora rilevate. Ciò vale in particolare per gli insediamenti rurali di epoca preistorica e storica e per le aree funerarie, che appaiono documentate in misura non proporzionata in bibliografia e sulla documentazione disponibile.

Entrando nel dettaglio, La documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, condotta principal-

mente sul terreno con ricognizioni sistematiche, non ha rilevato evidenti resti archeologici mobili e immobili nelle aree interessate dai sei aerogeneratori e nelle immediate adiacenze; pertanto a ciascuno di essi è stato assegnato un grado di rischio archeologico basso, ad eccezione del sito del generatore V03 al quale è stato assegnato un rischio medio a causa della presenza di alcuni grossi blocchi isolati di pietra, ipoteticamente riferibili ad un *menhir*, a circa 65 metri dal punto. Tuttavia restano importanti lacune dovute alla visibilità del terreno, scarsa nei casi dei generatori M02, V03 e V04, buona in quelli dei generatori M01, V05 e V06; pertanto le conclusioni ricavate dalla ricognizione di superficie non possono essere considerate del tutto attendibili.

L'elettrodotto di collegamento tra i sei aerogeneratori in esame e tra questi e la centrale di Mogorella è previsto interamente interrato lungo strade esistenti. In linea di massima, la stessa costruzione delle strade può essere considerata come un fattore di alterazione permanente del suolo, generalmente piuttosto sottile a causa della natura geologica dell'area; inoltre anche in questo caso le ricognizioni sistematiche non hanno rilevato resti archeologici mobili e immobili lungo le due fasce adiacenti alle strade interessate, tranne i nuraghi Luas e Friarosu di Mogorella, entrambi adiacenti alla strada provinciale per Ruinas. Il rischio archeologico è definito basso, tranne in corrispondenza dei due nuraghi dove è definito medio; ma in quest'ultimo caso può essere più prudentemente portato a un grado di rischio alto.

2. Inserimento dell'impianto eolico nel patrimonio archeologico su scala territoriale

Oltre al tema della conservazione materiale del patrimonio archeologico, un altro aspetto da considerare consiste nella valutazione dell'impatto visivo dei sei aerogeneratori di grossa taglia (altezza palo m 115; diametro elica m 170; altezza totale m 200) su un territorio morfologicamente ondulato e ricchissimo di emergenze archeologiche di carattere monumentale.

In generale, l'ossatura del patrimonio archeologico della Sardegna centro-occidentale è costituita da sistemi insediativi policentrici, di carattere rurale e non urbano, sostanzialmente formati durante le Età del Bronzo e del Ferro con la massiccia distribuzione di monumenti ciclopici ("nuraghi" e tombe "dei giganti") e dei relativi insediamenti (questi ultimi oggi meno visibili ma ugualmente importanti), riorganizzati e consolidati in epoca storica, soprattutto nei periodi romano e altomedievale. Inoltre nei due Comuni esaminati e in quelli adiacenti di Asuni e Ruinas vi sono numerose e spettacolari testimonianze preistoriche, come i grandiosi *menhir* di Cambara (Mogorella), Tuttrichiu, Carabassa e Su Cuccuru Tundu (Villa Sant'Antonio), e come le necropoli di tombe a grotticella artificiale di Funtana Argia, Is Foccus, Serra Spina e Genna 'e Sàlix (Villa Sant'Antonio).

Tra tutti i siti citati hanno una rilevanza eccezionale il *menhir* monolitico di Su Cuccuru Tundu, ancora svettante con tutta la sua altezza di circa 6 metri fuori terra e le superfici accuratamente lavorate a martellina litica, e le necropoli ipogeiche di Is Foccus e Genna 'e Sàlix, mirabilmente adattate alle forme della tenera roccia trachitica, in un vero e proprio anfiteatro naturale nel primo caso e in una sorta di cupola rigonfia nel secondo. Si aggiunga che il *menhir* di Su Cuccuru Tundu è raggiungibile percorrendo per circa 600 metri una strada antica caratterizzata da un piano di calpestio risparmiato nella roccia spianata. Per queste ragioni i tre siti citati sono frequentati da numerosi visitatori e sono utilizzati per l'ambientazione di pellicole cinematografiche, anche promosse da questo Ministero e dalla Regione Autonoma della Sardegna (ultimamente "Figlia mia" e "Il Vangelo secondo Maria"); per le stesse ragioni i tre siti sono proposti per la lista dei beni candidati al riconoscimento Unesco della civiltà prenuragica della Sardegna. A questo proposito si deve segnalare che il pregevolissimo complesso ipogeico di Mesu 'e Montes a Ossi (SS) è stato escluso dalla lista proprio perché lo scenario ambientale è stato alterato dalla costruzione di un grande impianto eolico.

Tra i numerosi nuraghi citati nel paragrafo 1 si distinguono in particolare i nuraghi Friarosu di Mogorella e Spei di Villa Sant'Antonio, entrambi monumenti di tipo arcaico caratterizzati dalla forma ellittica e dalla presenza di più camere affiancate entro la massiccia compagine muraria. Nell'ambito del sistema insediativo, demografico ed economico dell'Età del Bronzo, la singolare coppia di nuraghi arcaici gemelli testimonia un vero e proprio progetto integrato di occupazione, bonifica e messa in produzione del territorio, progetto suggellato già in un momento formativo dalla costruzione dei due ciclopici monumenti. Non sono meno importanti i nuraghi di tipo classico e i connessi insediamenti, tra i quali primeggia il nuraghe complesso di Genna 'e sa Pira, distribuiti come su una rete a maglie quasi regolari sulle emergenze delle due conche corrispondenti ai territori comunali di Mogorella e Villa Sant'Antonio, conche vallive separate proprio dalla cresta su cui si imposta l'impianto eolico in esame. Infine il nuraghe Pastoris di Mogorella, verosimilmente incompiuto ed anzi abbandonato poco dopo l'inizio della costruzione, si associa a numerosi abbozzi di nuraghi distribuiti in tutta la Sardegna, che documentano la grande crisi del passaggio dal Bronzo Recente al Bronzo Finale, dovuta all'evidente insostenibilità sociale e ambientale del sistema di proliferazione delle torri e corrispondente consumo delle risorse del territorio.

Come sopra accennato, l'organizzazione territoriale di epoca tardo-punica, romana e alto-medievale riprende e rielabora la rete occupativa nuragica che continuò a costituire per molti secoli la base portante dell'assetto demografico, economico e politico, fino all'estinzione di massa degli insediamenti rurali durante il basso Medio Evo e alla conseguente formazione dell'attuale sistema insediativo concentrato.

I sei aerogeneratori in esame, alti 200 metri e con diametro d'elica di 170 metri, tutti collocati in posizioni elevate, si inseriscono nel sistema insediativo preistorico, nuragico e storico sopra descritto. Nonostante un relativo diradamento della parte meridionale del sistema rispetto a quella settentrionale, i generatori M01 e M02 si alternano ai nuraghi interrompendo o disturbando le reciproche visuali, soprattutto dentro l'esagono formato dai nuraghi Friarosu e Genna 'e sa Pira a Nord, Bau Tentu e Pastoris a Ovest, Perra e Bruncu Mannu a Est; a questo si aggiunga che la parte più settentrionale del sistema, coi nuraghi Luas e Ruina 'e Tassa collocati appena a Nord dell'esagono descritto, è già sovrastata

dai circa trenta aerogeneratori del grande impianto eolico del Monte Grighine, chiaramente visibile perfino dalla città di Oristano. Invece i generatori disposti più a Sud (V03, V04, V05 e V06) costituirebbero uno sfondo innaturale al nuraghe arcaico Spei e all'eccezionale necropoli ipogeica preistorica di Genna 'e Sàlixi proposta per l'inserimento nella lista dei beni candidati al riconoscimento Unesco della civiltà prenuragica della Sardegna.

Considerate le dimensioni dei pali di sostegno e delle eliche, e considerato che tanto i generatori quanto i monumenti descritti si collocano su punti relativamente elevati, non è necessario esaminare singole simulazioni di visibilità per arrivare alla conclusione che l'impianto eolico in progetto sarebbe complessivamente o parzialmente visibile da tutti i monumenti distribuiti sul territorio a 360 gradi, anche a distanze molto superiori a quelle qui considerate (3 km).

3. Conclusioni

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni generali esposte, relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei monumenti e complessi archeologici conosciuti nelle aree interessate e nelle fasce adiacenti per un raggio minimo di circa 3 chilometri, considerata la densità della rete insediativa protostorica e storica, considerate le lacune di visibilità del terreno e considerate le dimensioni degli scavi previsti per la realizzazione dei generatori e delle relative piattaforme di servizio, nonché dei cavidotti e delle strade di accesso, si ritiene necessario elevare per ciascuno di essi il grado di rischio archeologico da basso a medio; inoltre si può confermare il grado di rischio basso per i cavidotti, tranne i tratti adiacenti ai nuraghi Friarosu e Luas nei quali il rischio archeologico non può essere che alto.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo i rischi per la conservazione del patrimonio archeologico ancora sepolto ed ignoto, si ritiene necessario attivare le fasi successive della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dai commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e dai punti 5 e seguenti dell'Allegato 1 al DPCM 14.02.2022, attraverso l'esecuzione di un congruo numero di saggi di scavo in corrispondenza dei generatori M02, V03 e V04 con relative piattaforme di servizio (nell'area V03 anche in corrispondenza dei grandi blocchi di pietra interpretabili come frammenti di *menhir*) e lungo il percorso del cavidotto di collegamento con la centrale elettrica in corrispondenza dei nuraghi Friarosu e Luas.

Infine, in relazione alla valutazione dell'impatto visivo dei sei generatori di grossa taglia, si può solo concludere che la realizzazione dell'impianto in argomento altererebbe profondamente e irrimediabilmente la cornice ambientale rurale e tradizionale del patrimonio archeologico monumentale di un ampio settore della Sardegna centro-occidentale, già penalizzato dal prossimo impianto eolico esistente sulle falde del Monte Grighine.

Per ogni ulteriore chiarimento si indicano di seguito il nominativo e i recapiti del funzionario archeologo responsabile: dott. Alessandro Usai (tel. 070-60518219; e-mail alessandro.usai@cultura.gov.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Usai



LA SOPRINTENDENTE

Ing. Monica Stochino

(Documento firmato digitalmente)